

Risoluzione approvata dall'Assemblea plenaria nella seduta del 20.4.2000 sulle problematiche applicative della circolare sulle tabelle del biennio 2000/2001; risposte ai quesiti posti dagli uffici giudiziari.

(Risoluzione del 20 aprile 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 aprile 2000, ha approvato la seguente risoluzione:

Indice: Premessa. - 1. Il procedimento di formazione delle tabelle - 2. L'osservanza delle direttive contenute nelle tabelle - 3. I provvedimenti urgenti di modifica - 4. Tabelle infradistrettuali - 5. Costituzione dell'Ufficio in sezioni (ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale; individuazione dei presidenti) - 6. Rapporti tra Tribunale e sezione distaccata (art. 48 *quinquies*) - 7. Sezioni lavoro - 8. Assegnazione dei magistrati alle sezioni (uditori) - 9. Criteri di assegnazione degli affari - 10. Utilizzazione dei Giudici onorari di Tribunale - 11. Sezione G.I.P.-G.U.P. - 12. Organizzazione degli uffici del pubblico ministero - 13. Vice Procuratori Onorari - 14. Supplenza dei Dirigenti – **Errata corrige: par. 95.1; 100.3-**

Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato in data 13 gennaio 2000 di effettuare un incontro con i dirigenti degli uffici direttamente interessati dalla riforma del giudice unico (Presidenti delle Corti di Appello e dei Tribunali, Procuratori Generali, e Procuratori della Repubblica presso i Tribunali) nonché con i rappresentanti dei Consigli Giudiziari, incontro destinato ad approfondire le soluzioni organizzative individuate nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001, e finalizzato alla predisposizione di tali tabelle.

L'incontro, tenutosi nei giorni 29 e 30 gennaio scorso, ha visto la partecipazione interessata ed attiva dei magistrati, concretizzata nella proposizione di numerose problematiche, alcune di natura teorica, altre squisitamente applicative. Alle principali, unitamente a quelle direttamente rappresentate al Consiglio, si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

1. Il procedimento di formazione delle tabelle.

Il quesito se alla formulazione del parere del Consiglio giudiziario possa partecipare anche il Presidente della Corte di Appello, cui la circolare riserva la facoltà di dissentire dalle osservazioni del Consiglio giudiziario medesimo mantenendo ferma la proposta tabellare (par. 8.4), deve essere risolto in senso positivo, non ravvisandosi ragioni di incompatibilità tra la partecipazione del Presidente al predetto organo consultivo ed il suo potere di formulare la proposta. La natura collegiale del Consiglio giudiziario e la possibilità, espressamente prevista anche dalla circolare, di una formazione del parere a maggioranza sembrano infatti garantire appieno l'autonomia di giudizio dell'organo consultivo, né pongono problemi di interferenza nella formazione ed espressione del parere che l'art.7 bis O.G. esplicitamente richiede a quest'ultimo.

Non v'è dubbio poi che le tabelle debbano prendere in considerazione la situazione dell'ufficio in atto al momento della loro formulazione, salva la possibilità di modificare le proposte - con la procedura di variazione tabellare - a seguito di eventuali mutamenti dell'assetto dell'ufficio dipendenti, ad esempio, dalla istituzione o dalla soppressione di sezioni distaccate, o dalla successiva destinazione all'ufficio di nuovi magistrati.

Le statistiche dell'ufficio da allegare alla proposta tabellare (par. 9.2) ovvero ai criteri di organizzazione dell'ufficio del P.M. (par. 65.3) debbono riferirsi tendenzialmente agli ultimi due anni.

2. L'osservanza delle direttive contenute nelle tabelle.

Occorre ribadire che la formulazione delle proposte tabellari e la conformità di esse alle direttive formulate dal C.S.M. costituiscono adempimento di uno specifico dovere d'ufficio. In questa prospettiva deve essere letto ed interpretato il paragrafo 14 il quale, nel solco di quanto disposto dalle precedenti circolari in materia, si limita a sottolineare la possibile rilevanza che l'eventuale violazione di tale dovere può assumere anche sotto profili diversi da quello strettamente organizzativo.

Sotto questo aspetto nessuna distinzione può farsi tra uffici giudicanti e uffici requirenti, rimanendo anche questi ultimi sottoposti alla disciplina secondaria sui criteri di organizzazione dell'ufficio.

3. I provvedimenti urgenti di modifica della tabella.

La possibilità di disporre l'immediata esecuzione delle modifiche tabellari dei soli provvedimenti riguardanti l'assegnazione dei magistrati ai vari settori di attività è prevista espressamente dal comma 2 dell'art.7 bis dell'O.G., richiamata dal par. 12.1 della circolare (Vedi parere Ufficio Studi n.349 del 18 ottobre 1999).

Occorre tuttavia ribadire – conformemente a quanto già indicato nelle direttive transitorie della circolare - che le modifiche dell'art.7 bis O.G. introdotte dall'art. 57 L. 16 dicembre 1999 n.479, richiedendo determinati requisiti per l'esercizio delle funzioni monocratiche nel settore penale ed imponendo una nuova articolazione dei criteri di assegnazione degli affari e di formazione dei ruoli e dei collegi, autorizzano l'adozione in via di urgenza delle variazioni tabellari direttamente correlate all'esigenza di dare attuazione alle nuove disposizioni di legge.

Per gli uffici di procura, la immediata esecutività delle modifiche dei criteri di organizzazione consegue dalla natura stessa e dall'oggetto di tali provvedimenti, per i quali l'art. 7 bis O.G. non contempla una specifica delibera del Consiglio superiore.

Il quesito circa i poteri del Presidente della Corte di Appello, nel caso in cui dissenta dal provvedimento di modifica adottato in via d'urgenza dal dirigente dell'ufficio, deve essere risolto - in conformità con il citato parere dell'Ufficio Studi n.349 del 1999- nel senso che il Presidente della Corte, in quanto titolare del potere di proposta tabellare, ha la facoltà di modificare il decreto del Presidente del Tribunale, restandogli tuttavia preclusa la possibilità di munire il proprio provvedimento di immediata esecutività, ferma inoltre per il dirigente "segnalante", la facoltà di far pervenire al Consiglio superiore proprie osservazioni ai fini della delibera finale.

4. Tabelle infradistrettuali.

Per inquadrare correttamente le problematiche connesse all'utilizzo delle tabelle infradistrettuali, introdotte con la legge 4 maggio 1998 n. 133, appare opportuno sottolineare come l'obiettivo di realizzare

un più razionale impiego dei magistrati presenti in un determinato ambito territoriale sia stato perseguito dalla legge in esame, *“attraverso la creazione di tabelle che riunissero più uffici al fine di consentire di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun ufficio facendo ricorso alla globalità delle risorse disponibili”* (delibera C.S.M. 8 luglio 1998).

Nei successivi interventi sul tema, il Consiglio ha avuto modo di precisare che le tabelle infradistrettuali non sostituiscono l'ordinario sistema tabellare, ma ne costituiscono una specifica integrazione in grado di far fronte alle diverse esigenze degli uffici, (con particolare riguardo a quelli di più ridotte dimensioni), derivanti da *“carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura quali, ad esempio, le incompatibilità di tipo funzionale”*. Secondo tale prospettiva, espressamente enunciata nella delibera del 16 dicembre 1998, le tabelle infradistrettuali costituiscono *“un normale strumento organizzativo”* di cui gli uffici possono disporre per il buon andamento del servizio giudiziario.

Nella formazione delle tabelle infradistrettuali, pertanto, gli uffici collegati (sia requirenti, sia giudicanti) dovranno essere considerati come un unico ufficio, sia pure ai limitati fini di una concreta applicazione dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 133 del 1998, quali l'assegnazione congiunta (o coassegnazione) e la supplenza infradistrettuale.

Tali preliminari osservazioni consentono di individuare un chiaro percorso interpretativo in risposta al quesito, formulato da più parti nel corso dell'incontro, circa le modalità ed i tempi di redazione delle tabelle infradistrettuali in rapporto alla predisposizione delle nuove tabelle di organizzazione degli uffici per il biennio 2000/2001. La circostanza, già evidenziata, che le tabelle infradistrettuali concorrono ad integrare, quale normale strumento organizzativo, l'ordinario sistema tabellare, comporta che le relative proposte debbano essere *“formulate contestualmente”* (par. 2.3).

La decisa valorizzazione del progetto tabellare a livello distrettuale, da coordinare con le proposte organizzative dei singoli uffici collegati, emerge infatti come univoca linea di tendenza, dalla lettura di diversi passi della richiamata circolare, a cominciare dalla direttiva inserita nel paragrafo 16.2 che, in tema di dimensionamento delle sezioni, richiede una adeguata valutazione della possibilità, derivante dalle tabelle infradistrettuali, *“di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza”*, allo scopo di razionalizzare mediante le tabelle la distribuzione dell'organico, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità .

Il tema è ripreso nel paragrafo 83.2 della circolare laddove si chiarisce che l'assegnazione congiunta, a differenza dell'applicazione, non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione, né richiede, - in ciò distinguendosi dalla supplenza, - l'esistenza di vacanze nell'organico. L'assegnazione congiunta va disposta, dunque, *“nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo I della circolare, mediante previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione della tabella”*.

Il particolare rilievo attribuito alle tabelle infradistrettuali, quale ordinario strumento di organizzazione degli uffici, può desumersi, inoltre, dalla direttiva inserita nel paragrafo 60.3 che consente la destinazione dei giudici onorari di tribunale come supplenti dei giudici professionali nei collegi *“esclusivamente in casi eccezionali e qualora non sia possibile provvedere altrimenti, anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali”*.

Anche in tema di composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti e coassegnati, il Consiglio reputa che sia da incentivare l'istituto della coassegnazione, all'interno delle tabelle infradistrettuali.

Con riferimento ad altri quesiti, si ribadisce che *“di uno stesso collegio possono far parte più di un magistrato coassegnato”*, ovvero un magistrato applicato o supplente ed uno o più magistrati coassegnati (par. 84.4).

Seguendo tale quadro di riferimento può, quindi, risolversi il quesito concernente i rapporti tra supplenza interna (par. 88) e supplenza infradistrettuale prevista, quale strumento applicativo della tabella in sede distrettuale, dal paragrafo 94. Si deve ricorrere alla prima, qualora la mancanza o l'impedimento temporaneo del magistrato non superi i sette giorni; per assenze di durata superiore, si può provvedere mediante il ricorso alla supplenza infradistrettuale solo laddove la supplenza interna non sia praticabile, tenuto conto anche del limite di durata massima della supplenza interna stabilito, dal paragrafo 91.1, in sei mesi.

La supplenza infradistrettuale, che ha in comune con la supplenza ordinaria il presupposto costituito dall'assenza o impedimento di un magistrato determinato, consente, quindi, a differenza della supplenza interna, di *“ampliare il numero dei magistrati che possono venire chiamati a svolgere le funzioni di supplente”* (delibera C.S.M. 16 dicembre 1998), con possibilità di indicare quali supplenti infradistrettuali anche magistrati aventi diversa competenza (par. 94.4).

La particolare situazione che legittima un provvedimento di supplenza, (temporanea assenza o impedimento di un determinato magistrato), giustifica la scelta del Consiglio in favore di provvedimenti che dispongano l'assegnazione congiunta di uno stesso magistrato a più uffici, quale ordinario modello di organizzazione dell'attività giudiziaria. Una significativa conferma di tale preferenza è desumibile dalla disposizione contenuta nel par. 86.3 lett. c) che ammette una supplenza (infradistrettuale) di durata superiore a sessanta giorni, *“soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta”*.

Le difficoltà interpretative sollevate nel corso dell'incontro, con riferimento ai criteri sulla base dei quali rendere operanti gli istituti della coassegnazione e della supplenza infradistrettuale, devono essere superate mediante il rinvio ai criteri per l'assegnazione degli affari dettati per i singoli magistrati degli uffici giudicanti e requirenti dai paragrafi 50 e 67, applicabili anche per l'assegnazione degli affari ai magistrati coassegnati, nonché alle specifiche previsioni tabellari che devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale *“in modo da realizzare la sostituzione con criteri di automatismo”* (par. 94.5).

Per quanto riguarda, infine, la prospettata eventualità di applicazione delle tabelle infradistrettuali in ipotesi di scoperta di un posto direttivo o semidirettivo, nei limiti del periodo di tempo necessario per la definizione del relativo procedimento concorsuale, si osserva come il comma 3 bis dell'art. 7 bis O. G., aggiunto dall'art. 6 della legge n. 133 del 1998, ricomprenda espressamente nelle tabelle infradistrettuali tutti i magistrati degli uffici requirenti e giudicanti, *“ad eccezione dei capi degli uffici”*. In tal senso si è, quindi, espressa la circolare che, al paragrafo 2.2, esclude dalle tabelle infradistrettuali *“coloro che svolgono funzioni direttive”*, lasciando intendere, invece, l'insussistenza di ragioni ostative a disporre la coassegnazione, ovvero la supplenza infradistrettuale, di un presidente di sezione di altro ufficio collegato, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività giudiziaria già delegata al magistrato con funzioni semidirettive che abbia lasciato l'ufficio.

5. Costituzione dell'Ufficio in sezioni (ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale; individuazione dei presidenti).

La direttiva contenuta nel paragrafo 15.2 costituisce una specificazione del principio (espresso e ribadito nelle circolari sulle tabelle 1996/97 e 1998/99), da considerarsi tuttora valido ex par. 115.1, secondo cui i magistrati appartenenti all'ufficio vanno assegnati tendenzialmente metà al settore civile e metà al settore penale.

Le difficoltà di composizione delle sezioni, che specie per gli uffici giudiziari con organico modesto sorgono a causa della previsione normativa di cui all'art. 46 ult. co. O. G., hanno costituito oggetto di approfondito e tormentato dibattito. L'opinione di chi ritiene che nell'indicata quota numerica possano computarsi anche i giudici contestualmente collocati in altra sezione, pur potendosi considerare una forzatura del dato testuale della prescrizione legislativa, trae fondamento dalla corretta osservazione della diversa finalità rispetto alla individuazione di un limite minimo di unità di giudici per la istituzione di posti di presidente di sezione. Se infatti il rapporto di proporzione numerica per la istituzione dei posti di presidente di sezione giova a limitare la discrezionalità di possibili scelte organizzative dell'amministrazione, il limite numerico per la istituzione della sezione individua presuntivamente e ragionevolmente il tasso minimo di consistenza delle risorse umane che giustifichi la creazione di unità organizzative, con gestione autonoma dei servizi e del personale di cancelleria ed una più efficiente ripartizione del lavoro giudiziario.

Per quanto poi riguarda la questione della computabilità nel numero minimo di cinque unità anche del presidente di sezione, sì da consentire l'istituzione della sezione con quattro giudici, si potrebbe confidare in un rapido intervento del Legislatore delegato, nella prospettiva di assicurare anche agli uffici di piccole dimensioni una più agevole organizzazione; nelle more sembra possibile accedere ad una interpretazione che anticipi l'auspicabile modifica normativa (almeno per gli uffici di ridotte dimensioni).

Giova poi rammentare che l'individuazione del giudice coordinatore ex art. 47 - O. G. potrà avvenire solo in conseguenza della istituzione della sezione, e sempre che ad essa non sia preposto un presidente di sezione.

Alla direzione di una sezione, inoltre, può essere preposto il presidente del Tribunale, ma in tal caso non sarà possibile assegnare tabellarmente a quella sezione anche un presidente di sezione. Non sembra infatti che dalla modifica della disposizione dell'art. 47 O. G., ove non si menziona più, quale attribuzione presidenziale, la presidenza della "sezione prima", possa ricavarsi il divieto per il dirigente dell'ufficio di presiedere una sezione: il presidente invero potrà riservarsi o meno la presidenza di una sezione, e comunque la presidenza di uno o più collegi, tabellarmente organizzati all'interno di una sezione presieduta da un presidente di sezione.

Tanto consente, nei tribunali di piccole dimensioni ove è istituito il posto di presidente di sezione, di realizzare una efficiente organizzazione tabellare, istituendo oltre alla sezione promiscua, anche la sezione G.I.P., secondo il disposto di cui all'art. 46 ord. giud. (*"in ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare"*).

Non è ipotizzabile, inoltre, che il presidente di sezione sia destinato esclusivamente alla presidenza della cd. "sezione stralcio", in quanto questa è una articolazione meramente provvisoria della organizzazione del Tribunale.

Per quanto infine attiene alla questione della utilizzazione tabellare dei magistrati cd. "perdenti posto" ex art. 37 D. Lgs. n. 51/98, sembra potersi affermare il loro utilizzo, nel rispetto delle previsioni normative che assegnano loro le funzioni di presidente di sezione, e ciò pur se a termine: la sopravvenuta perdita delle funzioni di presidente di sezione, con la eventuale destinazione di ufficio alle funzioni di giudice nello stesso ufficio, determinerà un nuovo assetto organizzativo e quindi una variazione tabellare.

6. Sui rapporti tra tribunale e sezione distaccata (art. 48 *quinquies*)

L'art. 48 *quinquies* O.G. che prevede la possibilità che una o più udienze (comma 1) o gruppi omogenei di procedimenti (comma 2), già rientranti nella competenza della sezione distaccata o della sede principale, siano trattati, invece, nella sede principale o nella sede distaccata, ha dato luogo ad una serie di quesiti sintomatici della difficoltà di individuare le modalità concrete di attuazione della norma

Riguardo al comma 1 va precisato che, stante il disposto di cui all'art. 48 quater c.2 non potrà aversi spostamento delle udienze in materia di lavoro o di concreto esercizio delle funzioni di G.I.P. e G.U.P. (fatte salve le eccezioni relative alle isole di cui al par. 36.4).

Il provvedimento del Presidente del Tribunale dovrà essere motivato con riferimento alle specifiche esigenze che determinano lo spostamento e in linea con i criteri dettati in sede di tabelle ai sensi del par 36 .2 della circolare.

Più complessa appare la problematica posta dal comma 2 dell'art.48 *quinquies* O.G. che comunque già trova un preciso riferimento interpretativo nella direttiva di cui al par. 36 .3 della circolare, la quale indica come gruppi omogenei di cause di cui appare opportuna la trattazione nella sede principale quelli relativi alle esecuzioni immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare.

E' poi da precisare che la direttiva appena citata, introducendo parametri per la predeterminazione oggettiva del giudice, mira ad evitare che possa essere vulnerato il principio del giudice naturale. Ne consegue che la valutazione di cui all'art. 48 *quinquies comma 2* O.G. deve essere effettuata comunque anteriormente alla pendenza della causa.

7. Sezioni lavoro

Alle sezioni lavoro sono dedicati i paragrafi 18 e 19 della circolare che esaminano in modo articolato la pluralità di evenienze a cui le modifiche ordinamentali introdotte dal d. lgs. 51/98 hanno dato luogo.

Proprio l'esame della circolare consente di chiarire alcuni dei dubbi sollevati da alcuni dirigenti di Uffici giudiziari. Così in ordine al quesito relativo alla Presidenza della sezione lavoro, qualora il Presidente non sia stato ancora nominato, il par. 19.4 c.2 chiarisce che restano ferme le disposizioni di cui al par. 95.4, secondo cui il presidente di sezione del Tribunale, mancante o impedito, è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione e che, comunque, il collegio addetto alla trattazione delle controversie di secondo grado viene presieduto dal magistrato più anziano, già in servizio presso il Tribunale con funzione esclusiva di giudice del lavoro.

In merito agli effetti di una riduzione dell'organico di primo grado, la cui definizione spetta al CSM, la circolare prevede al par. 19.2 che i magistrati risultanti in soprannumero, salvo l'esercizio della facoltà di cui all'art.36.2 d.lgs.51/98, siano assegnati alle sezioni ordinarie.

Diverso è il caso in cui il magistrato, che ricopre un posto di organico lavoro o sia tabellato come addetto alla sezione lavoro, abbia un carico di lavoro che consentirebbe la sua utilizzazione anche in altre funzioni.

Va ricordato in proposito come la L. 533 del 1973 stabilisce che i magistrati in organico lavoro non possano essere incaricati della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Se appare difficile che, all'esito della ridefinizione degli organici di lavoro, effettuata alla luce delle riforme ordinamentali e sulla base di monitoraggi, ad un posto di organico lavoro non corrisponda un relativo carico di lavoro, sembra peraltro eccezionale la possibilità di poter destinare il magistrato tabellato al lavoro alla trattazione di affari diversi. Si rende necessario, in tal caso, un provvedimento di applicazione, così argomentandosi dal paragrafo 19.3 della circolare, che richiama tale istituto per l'ipotesi in cui i magistrati della sezione lavoro non possano oggettivamente far fronte al carico di lavoro.

L'ulteriore questione della possibilità di demandare alle Sezioni stralcio, costituite ex L. n. 276/97 e 479/99, la definizione degli appelli lavoro trattati dal tribunale anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs.51/98, va negativamente risolta. Deve rilevarsi, infatti, come la devoluzione delle cause ai g.o.a. incontri un limite nella riserva di collegialità, che sussiste per le cause in grado di appello e nell'art.4 L. 479/99 che espressamente esclude la devoluzione al g.o.a. dei giudizi in materia di lavoro e previdenza.

Positiva è, invece, la risposta se per sezione stralcio si intenda far riferimento ad un collegio per la definizione, sino ad esaurimento, delle controversie di lavoro in grado di appello tuttora pendenti in tribunale.

Con riferimento ad ulteriori quesiti specificamente attinenti alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenziali si ricorda che, come già previsto dalla circolare per le tabelle per il biennio 2000-2001 e dalla circolare sul giudice unico adottata l'8 aprile 1999, possono presentarsi le seguenti situazioni.

Nell'ipotesi in cui presso il Tribunale venga istituita dal Consiglio Superiore una sezione controversie di lavoro non si ravvisano problemi organizzativi.

Laddove nell'organico siano previsti invece posti di giudici del lavoro in numero insufficiente per costituire una sezione, i magistrati titolari delle relative funzioni dovranno essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno in tal caso prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separate dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie (par. 18.2).

Può inoltre accadere che non vi sia una sezione né posti autonomi di giudice del lavoro; in tal caso, le tabelle devono indicare, nell'ambito di una sezione civile, i magistrati addetti anche alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenziali. Il lavoro della sezione dovrà essere organizzato in modo da assicurare l'autonomia della gestione dei ruoli di lavoro e della trattazione in udienza delle relative cause, secondo gli stessi principi sopra esposti.

Infine è stato richiesto in quale modo vada composto il collegio che deve decidere sui reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro. La risposta a tale quesito presuppone la scelta in relazione al giudice dinanzi al quale il reclamo stesso va proposto, in quanto è evidente che, ove il reclamo vada proposto dinanzi alla Corte di Appello, la terzietà del collegio è in "re ipsa", e il giudice del reclamo si identifica con il giudice di appello o comunque con una parte della sezione lavoro, ove prevista e formata da più di tre componenti. Qualora invece si ritenga che competente a decidere

avverso il provvedimento cautelare sia un collegio da formare nell'ambito dello stesso giudice di primo grado, va comunque tenuto presente che tale collegio deve garantire la terzietà rispetto al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in sede di reclamo. Poiché la decisione in ordine alla individuazione del giudice del reclamo (Corte di Appello o collegio costituito ad hoc nell'ambito del Tribunale) costituisce decisione di natura squisitamente processuale, investendo direttamente una questione di competenza, il Consiglio non ritiene di poter esprimere un proprio orientamento sul punto. Qualunque sia la soluzione preferibile sul piano processuale resta comunque necessaria la predeterminazione, sia in Tribunale che in Corte di Appello, dei criteri e dei collegi competenti a decidere sui reclami.

8. Assegnazione dei magistrati alle sezioni (uditori).

Il C.S.M. ha ritenuto che il divieto di costituire il tribunale in composizione monocratica con un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni attenga alla sola materia penale: il par. 45.2. della circolare prescrive che l'identificazione delle funzioni penali assegnate agli uditori è da operarsi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 - bis O. G., come novellato dall'art. 57 L. n. 479/99. Tale soluzione poggia, a fronte del dato testuale della norma che fa riferimento *tout court* al Tribunale in composizione monocratica, sulla considerazione che l'intervento novellatore dell'art. 7 - bis O.G. ha riguardo esclusivo al settore penale.

Peraltro l'espressione "*magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni*" deve intendersi riferita anche a coloro che abbiano esercitato funzioni inquirenti. Si osserva a tal proposito che l'articolo unico della L. 30 maggio 1965, n. 579 prescrive che "*gli uditori giudiziari possono,.....essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica.....*", dando così una chiara ed inequivoca indicazione per la qualificazione giurisdizionale, e non meramente giudiziaria, delle funzioni inquirenti.

Parimenti l'art.1 co. 2^E L. 2 aprile 1979, n. 98, relativa alla nomina a magistrato di tribunale, prescrive che "*in ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno....*", senza possibilità di dubbi sul fatto che nella nozione di funzioni giurisdizionali rientri anche l'esercizio delle funzioni inquirenti.

9. Criteri di assegnazione degli affari.

Il mantenimento di un ruolo separato monocratico per gli ex pretori appare ipotizzabile, ove lo impongano specifiche esigenze organizzative, soltanto per i procedimenti pendenti alla data di unificazione degli uffici, mentre va evitato per i processi successivi. La nuova organizzazione dell'ufficio di tribunale, secondo quanto già affermato dal Consiglio nella circolare dell'8 aprile 1999 sul giudice unico, deve realizzare infatti la piena integrazione dei magistrati provenienti dai soppressi uffici di pretura.

Il quesito se i giudici del lavoro possano essere inclusi nei turni che coinvolgono tutti i magistrati dell'Ufficio, quali ad esempio i procedimenti riguardanti gli immigrati previsti dal d.lgs. n.286 del 1998, deve ricevere risposta negativa. L'art.21 della l. n.533 del 1973 vieta infatti, salvo ragioni eccezionali, di incaricare i giudici del lavoro di controversie o affari di diversa natura prima che siano decorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio.

Va poi ribadita la preferenza, già espressa al punto 17.7 della circolare, che i procedimenti di cui al d.lgs. n.286 del 1998 vengano concentrati in un'unica sezione o in capo ai medesimi magistrati.

10. Utilizzazione dei Giudici onorari di tribunale.

La questione preliminarmente affrontata nel corso dell'incontro concerne la possibilità, o meno, di computare i giudici onorari assegnati ad un determinato ufficio nel numero minimo di magistrati necessario per la costituzione di una sezione ai sensi dell'art. 46 comma 5 O.G.

Rinviando a quanto evidenziato nel paragrafo relativo alla costituzione dell'ufficio in sezioni, sembra opportuno sottolineare come la formulazione normativa dimostri, anche da un punto di vista sistematico, l'impraticabilità di una soluzione interpretativa che tenga conto, ai fini della individuazione del numero minimo di giudici assegnati ad una sezione, di una particolare figura di giudice che, in base alla legge, può svolgere un'attività giudiziaria limitata, con possibilità di tenere udienza solo *"nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari"* (comma 2 art. 43 bis O.G.).

La conclusione negativa trova diretto riscontro nel paragrafo 16.2 che attribuisce rilievo all'attività collaborativa dei magistrati onorari, ai soli fini del concreto dimensionamento delle sezioni nei singoli uffici e non anche per la determinazione del numero minimo di cinque giudici.

Si è posta, quindi, sempre in termini generali, la questione del possibile inserimento dei giudici onorari di tribunale nelle tabelle infradistrettuali da adottare ai sensi del paragrafo 2 della circolare. La soluzione negativa sembra far leva sul chiaro tenore letterale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1998 n. 133 che, inserendo il comma 3 quater nell'art. 7 bis O.G., stabilisce che, ai fini della individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale, si deve seguire il criterio di privilegiare *"l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti"*. Il riferimento al numero di magistrati in organico presso gli uffici sembra, pertanto, escludere che la formulazione delle tabelle infradistrettuali possa tener conto anche dei giudici onorari.

L'interpretazione seguita si avvale, inoltre, di considerazioni di opportunità, alla luce della normativa ordinamentale in tema di incompatibilità dei giudici onorari (art. 42 *quater* O.G.) che vieta loro di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario. L'ampliamento della circoscrizione territoriale di riferimento, conseguente all'eventuale inserimento di un giudice onorario nella tabella infradistrettuale, potrebbe infatti determinare l'insorgere di nuove ipotesi di incompatibilità non espressamente previste dall'ordinamento.

Sul ruolo e sulle funzioni dei giudici onorari si è, da più parti, posto il quesito su come debba essere intesa *"l'attività collaborativa in funzioni monocratiche"*, consentita dal paragrafo 59 e se la stessa debba avere come necessario presupposto la vacanza del magistrato professionale e sfociare, quindi, in un provvedimento di supplenza. Si è chiesto, più in particolare, se sia possibile tabellare un magistrato onorario, con funzioni di giudice dell'udienza monocratica, a prescindere da una situazione di mancanza o di impedimento del magistrato professionale (che giustifica un intervento con compiti di supplenza).

Occorre distinguere, a tal fine, tra attività collaborativa ed attività di udienza.

La prima, genericamente rientrando nel comma 1 dell'art. 43 bis O.G. (*"i giudici...onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente"*), attiene allo svolgimento, in funzione monocratica, di particolari compiti delegati preventivamente, con previsione

tabellare, ai giudici onorari all'interno di particolari materie, quale, ad esempio, l'esercizio delle residue competenze amministrative già appartenenti al pretore. Può assumere rilievo, a tal fine, anche l'incarico conferito per l'assunzione di una prova delegata in una determinata controversia civile.

Per l'esercizio di tale attività collaborativa non sembra necessario prevedere apposite forme di supplenza, potendo essere svolta dai giudici onorari anche nell'ipotesi in cui non vi siano vacanze d'organico né impedimenti o assenze di alcun genere.

Per quanto concerne la seconda, deve distinguersi tra attività di udienza monocratica e partecipazione all'udienza collegiale.

Deve ritenersi, in proposito, quanto alle udienze monocratiche, che i giudici onorari debbano essere tabellati come supplenti dei giudici professionali presenti in organico, ovvero come titolari di autonome assegnazioni di ruolo in ipotesi di posti vacanti, potendosi anche designare due o più giudici onorari per lo svolgimento delle funzioni corrispondenti a quelle di un posto di giudice vacante, con conseguente suddivisione del ruolo affidato a ciascuno.

I procedimenti che possono essere trattati dai giudici onorari sono specificamente elencati nell'art. 43 bis comma 3 O.G. che prevede di non affidare agli stessi, *"nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione"*.

La circolare consente al paragrafo 60.2 l'assegnazione ai giudici onorari delle controversie già rientranti nella competenza del pretore (per alcune specifiche ipotesi di reato, superiore al limite dei quattro anni), limitatamente ai procedimenti in corso già fissati escludendo, d'altra parte, nel settore civile, gli affari relativi *"alle materie del lavoro, fallimentare, societaria e della famiglia"*.

Con riferimento alla partecipazione dei giudici onorari alle udienze collegiali, invece, in assenza di precise indicazioni normative (per l'esame di alcune problematiche si rinvia al parere n. 456/99 di questo Ufficio Studi del 6 dicembre 1999), il Consiglio ha ritenuto di dover dettare una disciplina particolarmente rigorosa, secondo la quale (par. 60.3) i giudici onorari *"possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi esclusivamente in casi eccezionali e qualora non sia possibile provvedere altrimenti, anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali"*.

L'eccezionale partecipazione dei giudici onorari alla composizione del collegio, in qualità di supplenti, rende inammissibile un'eventuale contemporanea presenza in un medesimo collegio di due giudici onorari supplenti, come si desume dalla formulazione dell'art. 97 comma 4 O.G., correttamente richiamato dal paragrafo 84.2.

Si è posta, inoltre, la questione di una possibile assegnazione di giudici onorari alle sezioni stralcio. Si rileva, in proposito, che la circolare indica soluzioni che consentano la definizione delle controversie affidate alle suddette sezioni *"per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine di cui all'art. 4 L. 276/1997"*. Nello stesso ordine di idee si colloca la direttiva contenuta nel paragrafo 24.5 della circolare che, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle sezioni stralcio, stabilisce che, *"in caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, alle stesse possano essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello"*, non essendo possibile procedere a congelamenti dei ruoli di udienza. Rimane dunque esclusa la possibilità di assegnare GOT alle sezioni stralcio.

Sulla presunta incompatibilità della previsione del comma 2 *quater* dell'art. 7 bis O.G., come modificato dall'art. 57 legge n. 479/99, secondo cui il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni, con l'attività affidata al giudice onorario con compiti di supplente per l'udienza monocratica, si osserva come la previsione limitativa introdotta dalla legge 479/99 non sia applicabile ai giudici onorari, che vengono nominati, ai sensi dell'art. 42 *quinquies* O.G. per un solo triennio, rinnovabile per una sola volta, derivandone, altrimenti, una sostanziale impossibilità di utilizzazione dei giudici onorari, contrastante con la lettera e con lo spirito della riforma sul giudice unico.

In termini più generali, può essere sottolineata, in materia di utilizzazione dei giudici onorari di tribunale, una mancanza di omogeneità tra la disciplina dettata per le funzioni di pubblico ministero delegabili ai vice procuratori onorari ai sensi dell'art. 72 comma 3 O.G., come modificato dall'art. 58 della legge n. 479/1999, e la norma in materia di funzioni attribuibili ai giudici onorari di tribunale di cui all'art. 43 bis comma 3 lett. b) O.G.

Per i giudici onorari deve seguirsi, come già ricordato, il criterio di non assegnare loro la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, mentre i vice procuratori onorari possono partecipare con funzioni di pubblico ministero ad udienze per processi penali relativi a tutti i reati per i quali il tribunale giudica in composizione monocratica, fermo restando che essi vanno preferibilmente impiegati nei giudizi relativi ai reati per i quali si procede a citazione diretta.

Le conseguenti problematiche possono essere esaminate, avuto riguardo anche alle soluzioni delineate ai paragrafi 60.2 per i giudici onorari e 72 per i vice procuratori onorari. Sembra potersi affermare, in proposito, che i criteri dettati per i giudici onorari dall'art. 43 bis comma 3 lett. b) O.G. possano trovare limitate occasioni di deroga, per esigenze di buon funzionamento degli uffici, esclusivamente per i procedimenti in corso o per i ruoli di udienza già formati; una più rigorosa applicazione degli stessi deve essere affermata, viceversa, per le udienze ancora da fissare.

A tal proposito la concentrata formazione di ruoli omogenei per quanto concerne la partecipazione dei magistrati onorari o togati è indispensabile per la funzionale organizzazione degli uffici.

11. Sezione G.I.P.- G.U.P.

Gli interventi dei dirigenti degli Uffici Giudiziari si sono concentrati prevalentemente sulla necessità di dimensionare correttamente il rapporto numerico tra giudici assegnati alle funzioni di G.I.P. - G.U.P. e magistrati del pubblico ministero addetti all'ufficio corrispondente. Si è sottolineato, al riguardo, come non appaiano opportune direttive troppo rigide che ostacolino l'adozione di moduli organizzativi adeguati alle specifiche, e spesso molto diversificate, realtà giudiziarie. Il riferimento contenuto nella circolare (par. 21.3) al numero complessivo dei magistrati in organico nell'intero tribunale è parso, in taluni interventi, sovrabbondante, auspicandosi un'interpretazione che sostituisca al criterio della contestuale considerazione del numero di magistrati del p.m. e dell'intero tribunale, un canone interpretativo caratterizzato in senso alternativo.

Le osservazioni formulate nel corso dell'incontro, pur in parte condivisibili, non tengono in debita considerazione la circostanza che la formulazione adottata in circolare ("*alla sezione G.I.P.- G.U.P. deve essere assegnato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico*")

dell'intero tribunale”) si pone l'obiettivo di garantire una presenza minima di giudici incaricati delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, proprio al fine di tutelare compiutamente l'esercizio di tali funzioni rispetto a quelle svolte dai p.m. e dai giudici addetti agli altri settori del tribunale.

La proporzione numerica prevista rappresenta, in tale prospettiva, anche alla luce degli effetti indotti dalle modifiche normative della legge 479/99, un delicato punto di equilibrio tra le esigenze dei singoli uffici, difficilmente inquadrabili in astratto secondo moduli predefiniti, e la necessità di garantire alle sezioni G.I.P. - G.U.P. un minimo di funzionalità in relazione alla tipologia dell'ufficio all'interno del quale devono operare ovvero in relazione al quale devono svolgere un insostituibile ruolo di verifica giurisdizionale.

Nell'ambito delle problematiche concernenti la direzione delle sezioni, si è ipotizzata una possibile direzione contemporanea della sezione penale e della sezione G.I.P., al fine di una più razionale utilizzazione dei presidenti di sezione.

La soluzione non sembra condivisibile, avuto riguardo alle direttive contenute nel paragrafo 21.7 che esclude, in linea generale, che i magistrati destinati alle sezioni G.I.P.- G.U.P. possano essere chiamati a svolgere funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa scelta organizzativa.

Non sembrano sussistere, invece, motivi ostativi alla designazione, prospettata nel corso dell'incontro, del magistrato già titolare delle funzioni di consigliere pretore dirigente sia come presidente della sezione G.I.P.- G.U.P., sia come magistrato cui venga conferita, con uno specifico incarico di coordinamento, la direzione della sezione stessa.

Appare, inoltre, corretta l'individuazione, in tribunali con organico modesto, di due giudici incaricati delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, con assegnazione del carico di lavoro in ragione del cinquanta per cento ciascuno con reciproco interscambio delle funzioni, attesa l'incompatibilità tra le stesse nel medesimo procedimento.

Sotto altro profilo, si è domandato se possa essere tabellato come giudice dell'udienza preliminare un magistrato che abbia già maturato, nello stesso ufficio, sei o più anni consecutivi di funzioni di giudice per le indagini preliminari, nulla prevedendo, al riguardo, né il paragrafo 21, né il paragrafo 52.3 della circolare che si limita a disporre che *“i criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso provvedimento, le funzioni di G.I.P. e di G.U.P. siano svolte da due magistrati diversi”*. La risposta negativa fa leva sulla particolare disciplina limitativa introdotta dall'art. 57 della legge n. 479/99 che, ai fini della previsione in tema di divieto di permanenza nelle funzioni per un periodo di tempo superiore ai sei anni consecutivi, dimostra di considerare equivalenti le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

12. Organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Il primo interrogativo cui occorre dar risposta attiene al chiarimento se la circolare concernente i criteri di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, in particolare nella direttiva 67.1, sia effettivamente confliggente con l'art. 70 O.G..

La risposta è negativa perché l'art 7 ter dell'O.G., cui ha fatto riferimento il C.S.M. nell'elaborazione della circolare non incide in alcun modo sull'art. 70 O.G..

Nessun passo della circolare, d'altra parte, pone limitazioni alla facoltà del Procuratore della Repubblica di assegnare a se stesso anche tutti i fascicoli in carico presso il suo ufficio.

E' stata invece prevista la diversa situazione attinente all'obbligo del Procuratore della Repubblica di motivare nel momento in cui, intendendo assegnare a se stesso la trattazione di un fascicolo, venga in tal modo a derogare ai criteri di distribuzione degli affari preventivamente stabiliti.

Sembra opportuno ribadire che non appare assolutamente in contrasto con la legge chiedere che anche per le Procure siano in via preventiva stabiliti i criteri di organizzazione dell'ufficio.

Le direttive della circolare si pongono nel solco della posizione del C.S.M., consolidata da oltre un decennio, rispondente a una logica di trasparenza nella gestione degli uffici che tutti i dirigenti sono tenuti a perseguire (v. Punto 11 della circolare n. 16537 del 28 novembre 1989, e, in modo più esplicito, la circolare del 19 luglio 1991, n. 12046 relativa al biennio 1992/93, in base alla quale "*i dirigenti degli uffici requirenti... dovranno fornire ai Presidenti delle Corti, che li alleggeranno alle proposte tabellari, il quadro della composizione dei rispettivi uffici, con ...una esposizione dei criteri predeterminati ed oggettivi di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari...*"; la circolare del 25 luglio 1995, n. 11503, punto Q, relativa al biennio 1996/97; circolare n.8873 del 21 maggio 1997, concernente il biennio 1998/99 in cui, per la prima volta, l'organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero prevede separatamente al punto F i criteri di: *1f) Composizione ed assegnazione degli affari negli uffici requirenti; 2f) Eventuali specializzazioni e gruppi di lavoro; 3f) Criteri di assegnazione, 4f) Continuità nella designazione del Sostituto e partecipazione del Sostituto dell'indagine al dibattimento; 5f) Eventuale sostituzione del Sostituto designato; 6f) Direzioni Distrettuali Antimafia*); e in questa stessa linea si colloca l'art. 7 ter O. G., come modificato dall'articolo del d.lgs. n. 51/1988 che ha recepito l'orientamento espresso dal CSM.

Anche con riferimento al biennio 2000/2001 il C.S.M. non ha inteso individuare criteri tabellari per gli uffici di procura (stante la loro peculiare struttura) ma indicare la necessità di predefinire criteri di organizzazione, in modo del tutto compatibile con i poteri riconosciuti ai capi degli uffici ai sensi dell'art. 70 O.G.

La previsione della necessità di motivazione nell'assegnazione o comunque nella deroga ai criteri di assegnazione si muove infatti nella medesima logica per cui l'obbligo di motivazione è stato previsto nel caso di revoca della designazione.

Il C.S.M., nel dettare le proprie direttive, non ha inteso superare il dettato normativo dell'art. 70 O.G., nè è stato mosso da alcun atteggiamento di sospetto nei confronti dei dirigenti.

L'esame delle proposte tabellari pervenute e l'incontro tenuto con i dirigenti degli uffici giudiziari in data 29/30 gennaio 2000 hanno del resto evidenziato un fortissimo impegno da parte di tutti per interpretare nel modo più consapevole e aderente alle necessità organizzative dei rispettivi uffici le direttive contenute nella circolare del 16 dicembre 1999.

Per questo gli inviti all'osservanza delle direttive contenuti nella circolare non devono essere intesi come un atto di sfiducia o peggio di pregiudizio sanzionatorio nei confronti dei dirigenti degli uffici perché, al contrario, anche in sede di autogoverno è ben radicata la consapevolezza del particolare sforzo organizzativo che è richiesto ai dirigenti in questo momento di transizione.

Si è inteso nondimeno confermare che la logica dell'autonomia e dell'indipendenza che si collega allo status di magistrato (e che, per il p.m., è funzionale all'esigenza di assicurare in concreto maggiore effettività al precetto contenuto nell'art. 112 Cost.), presuppone l'adesione convinta alla contestuale

logica della trasparenza, prefigurando un modello di direzione in positivo, che privilegia l'attività di prevenzione dei conflitti piuttosto che determinarsi sulle modalità di repressione degli stessi all'interno dell'ufficio.

Questi, in effetti, sono i criteri che il Consiglio ha adottato e fatto propri nelle varie circolari sulle tabelle, ribadendole anche nell'ultima circolare e chiedendone l'applicazione ai dirigenti degli uffici.

Per quanto riguarda la prospettata inopportunità di trasmettere le proposte organizzative al C.G. anziché immediatamente al C.S.M., in caso di dissenso da parte del sostituto sulle motivazioni della revoca adottate dal Procuratore, sembra necessario mantenere tale previsione, nonostante un'apparente eccentricità della stessa rispetto alla metodologia di risoluzione del contrasto. Si tratta infatti di un problema che comunque afferisce ai criteri di organizzazione dell'Ufficio, in ordine ai quali è prevista l'acquisizione, in sede consultiva, del parere dello stesso C.G.; e deve d'altra parte ritenersi impregiudicata per il dirigente la possibilità, a tutela del segreto istruttorio, di segretare gli atti sia nei confronti del C.G. che dello stesso C.S.M., nel caso in cui ne venga ritenuta sussistente la necessità. Non sembra possa accogliersi la prospettata ipotesi di inviare gli atti al Procuratore Generale non dovendosi ricostruire un potere parallelo a quello del Presidente della Corte d'appello in materia tabellare, in quanto l'organizzazione degli uffici di Procura non può essere ricondotta completamente sotto la disciplina tabellare.

Allo stato, in ogni caso, per dirimere i contrasti eventualmente insorti tra Procuratore e sostituto si ritiene che possa farsi riferimento alle conclusioni adottate dal Consiglio con le delibere del 1992 e del 1993.

Nonostante le difficoltà prefigurate per approntare le c.d. rilevazioni statistiche negli uffici di Procura, anche a seguito dell'intervenuto mutamento del sistema informatico, in previsione di una omogeneizzazione della struttura organizzativa dei vari uffici, appare opportuno ribadire l'utilità di indicare nei prospetti tabellari lo stato dei servizi; tale indicazione, tra l'altro, potrà essere utilizzata dal C.S.M. nel momento in cui saranno avanzate richieste di modifica delle piante organiche al Ministro della Giustizia.

Appare inoltre necessario sottolineare che ai fini della migliore funzionalità del servizio il Procuratore della Repubblica, il responsabile dell'ufficio G.I.P. e il Presidente del Tribunale organizzino i propri uffici in modo tale da armonizzare i rispettivi ruoli e favorire, per quanto possibile, la continuità della designazione del sostituto nelle varie udienze, ai sensi del punto 70.1 e del punto 34.3 della Circolare.

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro secondo criteri di specializzazione, l'adozione di tale criterio non va intesa in modo meccanicistico ma - ferma restando l'ispirazione di fondo che in tal senso deve permeare l'organizzazione dell'ufficio di procura - deve armonizzarsi con le esigenze di compatibilità derivanti dalle dimensioni dell'ufficio, dalle presenze dei magistrati e dalla loro permanenza nei singoli uffici.

Pur non dovendosi ritenere cogente il limite di permanenza ultradecennale nei "pools" specializzati per i magistrati degli uffici di procura, sembra opportuno che la composizione degli stessi si adegui ai principi di rotazione contenuti nella circolare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della professionalità.

All'interno degli uffici di procura, ove sia presente un aggiunto e allo stesso sia stata delegato il coordinamento delle indagini rispetto a un determinato tipo di reati, secondo criteri obiettivi e predeterminati, sembra conseguenziale ritenere che l'assegnazione dei relativi procedimenti spetterà

all'aggiunto, e che lo stesso potrà essere assegnatario di procedimenti nel rispetto delle norme preesistenti che regolano l'assegnazione dei processi, mentre la coassegnazione costituisce strumento idoneo a consentire la partecipazione del titolare dell'ufficio di procura che intenda seguire personalmente e direttamente determinati procedimenti.

Non sembra possa condividersi, peraltro, che le motivazioni concernenti le deroghe ai criteri di assegnazione, cui la circolare fa riferimento individuandole nelle esigenze del servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di specifici affari, possano risolversi in mere affermazioni di stile, dovendo invece fondarsi su elementi concreti, specifici ed esattamente individuabili.

Per quanto alle Procure non si applichino i criteri concernenti la formazione di tabelle feriali, spetta comunque al dirigente formare precisi turni di presenza armonizzando le necessità dell'ufficio con il diritto di fruizione delle ferie da parte dei singoli magistrati secondo le modalità previste dalle circolari esistenti sul punto.

La specifica questione relativa al numero di magistrati che devono comporre la D.D.A., e cioè se tra essi debba essere ricompreso il Procuratore aggiunto con delega alla D.D.A. o se invece lo stesso debba essere escluso dal numero dei magistrati addetti, va risolto nel senso che ove si attribuisca la delega al Procuratore aggiunto, lo stesso dovrà essere conteggiato nel numero di magistrati cui fare riferimento per mantenere il rapporto di uno a quattro ai sensi della circolare del 12 febbraio 1993 e succ. mod..

13. Vice Procuratori Onorari

Il problema derivante dall'interpretazione della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 72 O.G., laddove stabilisce che *“è seguito il criterio di non delegare le funzioni del p.m. in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta”*, può avere una risposta dal Consiglio nei soli limiti in cui coinvolge questioni di natura organizzativa, rimanendo fuori dalla competenza dell'Organo di autogoverno l'interpretazione e la risoluzione di questioni di natura strettamente processuale. Sotto il primo profilo sembra preferibile interpretare la previsione normativa in esame come regola che non consenta deroghe, anche se tale interpretazione potrebbe essere modificata prevedendo la possibile disapplicazione nell'ipotesi di imprescindibili esigenze di servizio, da indicare specificamente nell'atto della delega, nel caso in cui sul piano processuale fosse prevalente l'interpretazione secondo la quale l'eventuale inosservanza di tale norma non integri una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., incidente sulla regolare costituzione del rapporto processuale.

Nella fase di prima applicazione della nuova normativa appare possibile comunque ridurre al minimo le difficoltà organizzative formando ruoli di udienza idonei a consentire la presenza esclusiva del magistrato onorario.

L'importanza dell'attività dei vice procuratori onorari va sottolineata anche per l'attività di collaborazione che essi svolgono nella formulazione delle richieste di decreto penale, per cui invece non è prevista alcuna forma di compenso.

14. Supplenza dei dirigenti – Errata corrige.

Il problema dei criteri per la nomina del magistrato chiamato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale è, di norma, risolvibile con il ricorso al criterio della

maggior anzianità, quando non si sia provveduto alla designazione con lo strumento della variazione tabellare. **Va corretto a tal proposito l'errore materiale contenuto nel par. 95.1, inserendo tra la parola "qualifica," e la parola "designato" l'espressione: "ove non diversamente".**

Ed invero, come già il Consiglio ha più volte ribadito, il criterio della anzianità previsto dalla legge in mancanza di designazione specifica da parte del dirigente deve essere considerato anche come criterio direttivo dell'esercizio del potere discrezionale di designazione; criterio tuttavia non esaustivo ma integrabile con altri criteri attinenti alle esigenze di servizio, alle attitudini, all'anzianità nell'ufficio, la cui applicazione va adeguatamente motivata.

Si precisa che al punto 100.3 della Circolare è stata utilizzata, per mero errore materiale, la dizione "applicazione infradistrettuale", la quale deve correttamente leggersi come "applicazione extradistrettuale".

Errata corrige:

Il paragrafo 95.1 è pertanto così riscritto: Il Presidente della Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.

Il paragrafo 100.3 è pertanto così riscritto: L'applicazione infradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo 82. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare la relativa esigenza mediante l'applicazione endodistrettuale.

Modifica della circolare sulle tabelle organizzative degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001 approvata il 23.12.99.

(Deliberazione del 3 maggio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 maggio 2000, ha adottato la seguente delibera:

L'Assemblea Plenaria

PREMESSO

“Con nota del 21 gennaio 2000 il Presidente della Corte di Cassazione segnalava al Consiglio Superiore della Magistratura che la circolare sulle tabelle del biennio 2000/01, approvata in data 23 dicembre 1999, recava al punto 9 del Capo II una prescrizione con la quale si stabiliva che il Presidente della Corte di Cassazione, nel trasmettere la proposta relativa alle tabelle della Corte dovesse corredarla, fra l'altro, “del parere dell'Organo consultivo istituito presso la Prima Presidenza”; sottolineava che tale prescrizione, peraltro non prevista nel paragrafo 5 della circolare e neppure nel capo secondo relativo alla Corte di Cassazione, imponeva al Primo Presidente un duplice obbligo: di consultazione dell'organo e di trasmissione di un parere, benché la disciplina di legge vigente non prevedesse tale onere.

Aggiungeva che l'ordinamento giudiziario non prevedeva l'istituzione presso la Corte di Cassazione del Consiglio Giudiziario né di altro organo collegiale o rappresentativo e che la circostanza che con decreto del 2 dicembre 1999 egli avesse istituito un organo consultivo, in attuazione della delibera 23 aprile 1999 dell'Assemblea della Corte, non potesse determinare la rilevanza esterna di tale organo e la espressione, da parte del medesimo, di pareri sulle proposte tabellari predisposte dal Presidente della Corte. Chiedeva la modifica della circolare sulle tabelle, con l'eliminazione del riferimento al citato Organo consultivo.

OSSERVA

L'art. 93 O.G. prevede che la Corte di Cassazione si riunisca in Assemblea generale per deliberare, fra l'altro, “su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario”. In data 23 aprile 1999 si è riunita tale assemblea, la quale, fra l'altro, ha deliberato di chiedere la costituzione presso la Prima Presidenza di un organo consultivo formato da magistrati di tutte le sezioni e rappresentativo delle stesse, nonché da due magistrati della Procura Generale, in attesa della istituzione, da parte del Legislatore, del Consiglio Giudiziario presso la Corte; con decreto del 2 dicembre 1999 il Primo Presidente della Corte, richiamando la delibera dell'Assemblea, ha istituito tale gruppo consultivo.

Il Consiglio superiore è ben consapevole che con la costituzione del predetto organismo non si voleva istituire il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Cassazione, ciò potendo avvenire solo con intervento del Legislatore. Tuttavia l'esigenza manifestata dalla Assemblea ha trovato giusta attuazione

nel decreto del Primo Presidente 2 dicembre 1999, che ha colto con sensibilità istituzionale la effettività delle problematiche evidenziate dall'Assemblea.

L'organo in questione è, piuttosto, destinato a svolgere una funzione consultiva preziosa, idonea a costituire supporto e collaborazione all'attività organizzativa del Primo Presidente della Corte di Cassazione e, in definitiva, del Consiglio Superiore della Magistratura cui fa capo la procedura tabellare.

Appare, quindi, opportuno anche alla luce delle osservazioni svolte dal Primo Presidente, chiarire la circolare in termini tali da inserire pur sempre la attività consultiva all'interno del procedimento tabellare, evitando, però, che il parere venga espresso a conclusione dell'iter procedimentale, sulla proposta tabellare già adottata da parte del Primo Presidente. Sembra, invece, più coerente con quanto sopra considerato stabilire che la consultazione del Gruppo in questione avvenga nel corso della predisposizione della proposta e dunque sulla relativa "bozza", cosicché il Primo Presidente, titolare del potere di proposta, potrà avvalersi anche del parere formulato dal citato organo, predisponendo una proposta tabellare finale che possa tenere conto delle considerazioni in esso contenute.

delibera

Le seguenti modifiche alla circolare 23 dicembre 1999 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per biennio 2000/01:

al Capo II, par. 5.2, aggiungere dopo le *parole "dei Presidenti di Sezione"*, le parole *"e acquisito il parere eventualmente formulato dal Gruppo Consultivo."*

al Capo II, par. 9.1 sopprimere le parole *"e per la Corte di Cassazione dal parere eventualmente espresso dal Gruppo Consultivo istituito presso la Prima Presidenza"* e inserire, dopo il punto che conclude il periodo, il seguente periodo *"Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati verrà trasmesso il parere eventualmente espresso dal Gruppo Consultivo."*

Al Capo XI, par. 76.2, infine, sostituire con una virgola la congiunzione "e" che precede le parole *"di tutti i consiglieri"* ed aggiungere, dopo tali parole, l'espressione *"e del Gruppo Consultivo."*